



Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete)

Modifica del 16 giugno 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 23 giugno 2016¹;
visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 2016²,
decreta:

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Art. 293 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.

³ L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Jürg Stahl
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger
La segretaria: Martina Buol

1 FF 2016 6579
2 FF 2016 6813
3 RS 311.0

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 ottobre 2017.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2018.⁵

31 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ FF 2017 3617

⁵ D sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 22 gen. 2018.